

TI_GERICHTE 72.2015.29 vom 24. August 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-08-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2015.29_d20150824

FR: TI_GERICHTE 72.2015.29 du 24 août 2015

IT: TI_GERICHTE 72.2015.29 del 24 agosto 2015

Regeste

Estorsione (aggravata); sequestro; ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati (in parte tentato e in parte di lieve entità); ripetuta truffa (per mestiere); ripetuta appropriazione indebita (in parte di lieve entità); ripetuto furto e altri reati

Erwägungen

E. 1

e che come indicato sopra, ho pagato in contanti come dimostra la fattura rilasciatami da IM 1 per conto della sua ditta _____. In pratica ho versato questa somma a IM 1 ma lui non ha provveduto a pagare il conto del dominio internet. Quindi ritengo che mi abbia truffato per questo importo, o quanto meno se ne è impossessato senza il mio consenso.” (VI _____ 05.08.2014 pagg. 3-4) Le fatture _____ in questione come pure la fattura di fr. 350.- emessa il 24 aprile 2014 dalla ditta di IM 1, la _____, a carico della ACPR 3 per il “ rinnovo nome a dominio e spazio server _____ dal 24.04.2014 al 23.04.2016 ” sono state versate agli atti dell’inc. 2014.6849. 2.10.2. Interrogato, in merito alle ricariche telefoniche IM 1 in inchiesta dichiarava che “ anche in questo caso si è trattato di un errore e sono disponibile a rimborsare subito la società ”, precisando che “ io non sapevo di questi fatti, non mi ero reso conto in precedenza di aver caricato la mia tessera dati tramite _____ login di detta società ” (VI 08.08.2014 pag. 19; cfr. anche VI 24.09.2014 pag. 8 e VI 17.12.2014 pag. 8). Anche in aula l’imputato ribadiva che “ ammetto di aver eseguito 11 ricariche telefoniche, anche in questo caso si è trattato di un errore perché lo _____ login veniva memorizzato nel mio i-pad. L’i-pad ogni mezzanotte fa la ricarica in maniera automatica e tiene in memoria il login di chi è entrato per ultimo ” (VI imputato pag. 7, all. 1 al V. DIB). 2.10.3. In merito all’importo di fr. 350.- percepito da parte della ACPR 3 per il rinnovo del dominio e dello spazio internet, IM 1 riconosceva la relativa fattura e dichiarava che “ è vero che ho incassato una fattura di CHF 350.00 per il mio lavoro; quando indico gli importo relativi al rinnovo per i due anni è compreso il lavoro da me effettuato, la manodopera ” (VI 08.08.2014 pag. 20). Nel verbale d’interrogatorio del 24 settembre 2014 al riguardo dichiarava: “ Non contesto di aver intrattenuto un rapporto professionale con _____ della ditta ACPR 3. Preciso comunque di non essermi mai occupato del sito internet della ditta o meglio di aver creato il dominio, ma di non aver proceduto ai successivi rinnovi. _____ aveva un tecnico italiano che si è occupato di costruire il sito e di procedere ai rinnovi. Vero è che la primavera scorsa _____ mi ha chiesto di aiutarlo per il rinnovo di questo dominio a seguito del quale ho emanato una fattura che lui mi ha pagato cash; non contesto l’importo da lui indicato. In pratica io mi sono limitato a prendere i soldi e a consegnarli alla ditta _____, un’azienda italiana di cui non conosco la sede. ADR che ho consegnato i soldi ad una persona a _____, vicino alla dogana. Era stato lo stesso _____ ad

organizzare l'incontro. Mi viene chiesto per quale motivo _____ sarebbe passato per il mio tramite visto che aveva il contatto diretto con la ditta _____. Perché ero io che avevo creato il dominio e avevo tutte le password. ADR che non mi ricordo quando ho passato tutte le password alla _____, poco dopo la registrazione del dominio e quindi qualche anno fa. Mi si dice dunque che la domanda dell'interrogante è pertinente nella misura in cui il rinnovo del dominio è avvenuto unicamente questa primavera. Mi si chiede nuovamente perché _____ avrebbe avuto bisogno del mio aiuto. Non so cosa dire. Io ho fatto solo da tramite per il passaggio del denaro. Preciso che sono stato contattato perché il dominio era a mio nome. ADR che è possibile che il rinnovo del sito della ACPR 3 costi CHF 65.50 all'anno senza calcolare il lavoro da me eseguito. ADR che io della persona della _____ che si occupava della gestione del sito avevo unicamente l'indirizzo via Skype." (VI IM 1 24.09.2014 pag. 7) L'imputato precisava quindi di non aver " intascato nulla al di fuori della manodopera equivalente alla differenza tra l'importo complessivo e il pagamento del dominio " (VI 24.09.2014 pag. 8). Nel verbale del 17 dicembre 2014 ribadiva che " per quanto riguarda l'importo di CHF 350.00 presi dalla ACPR 3, preciso che con questo denaro ho pagato la persona che ha allestito e gestisce il sito internet della ditta. ADR che ho consegnato il denaro su luogo pubblico, a _____, sul confine, al titolare o ad un dipendente di una ditta che ricordo si chiama _____ e si trova in Italia, non so esattamente dove, mi sembra vicino a _____. E' stato lo stesso signor _____ ad organizzare questo incontro " (VI 17.12.2014 pag. 8).

2.10.4. In aula l'imputato ha dichiarato: " R : Ribadisco quanto già detto in inchiesta. Io avevo acquistato il sito e registrato il nome, poi lui ha passato tutto ad un'altra persona. Quando il dominio stava per scadere, io ho avvisato la ACPR 3 e lui ha deciso di rinnovarlo, mi ha consegnato i soldi per rinnovarlo ma mi ha detto di consegnare tutto a questa ditta italiana, la _____, che se ne sarebbe occupata. Questa altra ditta si occupava del web mentre io continuavo ad occuparmi della videosorveglianza e del sistema informatico. Aveva dato i soldi a me da consegnare ad un privato, che su skype si chiamava _____. Io ho consegnato i soldi in dogana a _____ a questa persona, che si doveva occupare del pagamento del rinnovo del sito. La Presidente legge il verbale d'interrogatorio di _____ del 05.08.2014. ADR : La fattura l'ho emessa perché i soldi li ho ricevuti. Li ho stornati a quello che doveva occuparsi del rinnovo del sito internet, che era un conoscente di _____. Non è vero che dovevo occuparmi io del pagamento del rinnovo del sito, _____ mente. A domanda della PP rispondo che ho rilasciato la fattura per il rinnovo del sito perché ho incassato i soldi, per me era una ricevuta. Poi l'altro mi ha rilasciato la sua fattura quando io gli ho dato i soldi. Questa fattura si trovava nel deposito della _____ e _____." (VI imputato pag. 12, all. 1 al V. DIB) 2.10.5. In relazione alle ricariche telefoniche addebitate alla ACPR 3, la Corte ha confermato l'imputazione di abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati (punto 3.3 dell'atto d'accusa 21/2015), dal momento che trattandosi di ben 11 occasioni, è del tutto incredibile che si sia trattato di un semplice errore come allegato dall'imputato, anche perché in base alle dichiarazioni credibili e disinteressate di _____ - ritenuto che la ditta era già stata risarcita e che ha sporto denuncia unicamente su richiesta della _____ - quando nel maggio 2014 aveva ricevuto le fatture dei mesi di marzo e aprile 2014 e aveva scoperto le ricariche telefoniche in favore dell'utenza di IM 1, lo aveva contattato per chiedergli spiegazioni, per cui l'imputato non è affatto credibile quando sostiene che non sapeva delle ricariche addebitate alla ACPR 3.

2.10.6. La Corte ha confermato anche l'imputazione, di cui al punto 5.1 dell'atto d'accusa 21/2015, di appropriazione indebita dell'importo di fr. 350.- in danno di ACPR 3 - che IM 1

ammette di aver ricevuto - sulla base delle seguenti risultanze: - le dichiarazioni credibili di _____, che trovano riscontro nella fattura emessa da IM 1 a nome della sua ditta, non essendo in pari tempo credibile - come affermato da IM 1 - che la stessa “ per me era una ricevuta ”; - le dichiarazioni incostanti di IM 1, che dichiara in un primo tempo che l’importo di fr. 350.- comprendeva anche il lavoro da lui effettuato, la sua manodopera (VI 08.08.2014 e VI 24.09.2014), salvo poi dichiarare di aver consegnato l’intero importo alla persona designata da _____ per occuparsi del rinnovo del sito internet (VI 17.12.2014 e al dibattimento); - la circostanza che IM 1 non abbia comprovato la consegna del denaro a questa terza persona, consegna che a suo dire sarebbe attestata da una ricevuta che si trovava nel - famigerato - deposito della _____ e _____ ciò che per la Corte non è assolutamente credibile. 2.11. Appropriazione indebita in danno di ACPR 5 e ACPR 6 2.11.1. Il 14 luglio 2014 ACPR 5 e ACPR

E. 6

sulla conferma che ha trasmesso loro via e-mail. Inoltre, anche la circostanza che in precedenza ACPR 6 aveva già acquistato un PC da IM 1 al prezzo di fr. 250.- supporta questa conclusione. L’imputato è stato però prosciolto dall’imputazione di appropriazione indebita di cui ai punti 5.2 e 5.3 dell’atto d’accusa 21/2015 in quanto il versamento dell’importo di fr. 250.- da parte di ACPR 6 e ACPR 5 è avvenuto in pagamento a IM 1 per l’acquisto di 2 computer e non si è trattato quindi di una somma affidata ai sensi dell’art. 138 CP, per cui la fattispecie riveste unicamente carattere civile. 2.12. Furto di benzina In merito all’imputazione di furto di cui al punto 6.2 dell’atto d’accusa 21/2015, la Corte ha considerato che trattandosi di un singolo episodio - ammesso da IM 1, che ha dichiarato sia in inchiesta (VI 08.08.2014 pag. 22) che al dibattimento (VI imputato pag. 13, all. 1 al V. DIB) di essersi dimenticato di pagare la benzina e di essere disposto a risarcire il dovuto - non vi sono elementi a comprova del dolo di IM 1, che è pertanto stato prosciolto. 2.13. Furto in danno di ACPR 11 2.13.1. Il 19 agosto 2014 _____, proprietario e gerente della ACPR 11 di _____, si rivolgeva alla Polizia cantonale denunciando - per quanto qui d’interesse - che “IM 1 è stato ripreso dal sistema di sorveglianza della cassa mentre la apriva e rubava i soldi. È stato invitato parecchie volte a restituire il denaro ed ha promesso che lo avrebbe fatto ma non si è più fatto sentire e né presentato direttamente ” (formulario di denuncia del 19.08.2014, AI 1 inc. 2014.7750). _____ veniva interrogato al riguardo in data 2 settembre 2014 e dichiarava: " Per quanto riguarda la denuncia sporta contro IM 1 devo dire che noi abbiamo iniziato ad avere rapporti professionali nel corso dell'anno 2012. Abbiamo conosciuto IM 1 dopo che ci è stato presentato da un cliente. A noi era stato detto che era un buon informatico ed elettricista che avrebbe potuto aiutarci. Infatti in quel periodo avevamo qualche problemino di informatica ed eravamo anche intenzionati a installare un sistema di videosorveglianza dell'area del negozio. Di fatto la ACPR 11 gestisce una stazione di servizio carburanti a _____ con annesso negozio / shop. Per cautelarci avevamo quindi deciso di sorvegliare l'area esterna e interna dello stesso shop. IM 1 è quindi arrivato sul posto dietro nostro invito al quale abbiamo spiegato le nostre intenzioni. Ci ha dato diversi consigli sul materiale d'acquistare e per installare il sistema informatico che gestisce la telecamere. Devo dire che i lavori sono stati fatti correttamente e posso dire allo stesso tempo che dal punto di vista informatico, sono contento. Tuttavia, un giorno - e più precisamente il 14.11.2012 - mentre era di passaggio al nostro distributore di benzina, mi ha visto all'opera su un telecomando di casa che non funzionava bene. Siccome ha capito che era guasto, si è messo a disposizione per ripararlo. Per la sua riparazione aveva però necessità della sua cassetta di attrezzi di lavoro che teneva

nel baule della sua automobile, parcheggiata sul piazzale esterno del distributore. In questa cassetta mi ha detto che c'era il saldatore e mi ha quindi chiesto di andare a prendergliela. Uscito dal negozio, mi sono diretto verso l'auto del IM 1 ma poi sono tornato indietro verso il negozio. Non ricordo più esattamente il motivo per il quale sono tornato sui miei passi, forse la chiave della macchina, oggi non ricordo più esattamente perché. Dalla vetrata ho visto IM 1 che faceva delle manipolazioni nella cassa che in quel momento era aperta. Ho trovato particolarmente strano questo fatto ed ho quindi fatto finta di niente e sono quindi tornato alla sua auto a prendere la cassetta. IM 1 ha fatto la riparazione del telecomando e una volta terminato il lavoro è partito. Ripensando alla scena in cui l'avevo colto con le mani nella cassa, ho quindi deciso di passare in rassegna le immagini dell'impianto di videosorveglianza per cercare di capire cosa fosse accaduto. E' così che ho scoperto che quando mi ha allontanato con la scusa di prendergli gli attrezzi dalla macchina, ha aperto la cassa ed ha rubato dei soldi contanti. Ammetto di essere rimasto sorpreso da questo fatto perché riponevo massima fiducia nella sua persona e nel suo lavoro che è sempre stato corretto. Ricordo perfettamente che sono mancati CHF 700.- in contanti. A tale scopo non sono in grado di presentare il conto cassa perché la contabilità è già stata chiusa. Presento comunque una dichiarazione nella quale indico il montante che mi è stato rubato dal IM 1. La dichiarazione viene allegata al verbale (Allegato 1).” (VI _____ 02.09.2014 pagg. 3-4) Al termine dell’interrogatorio, _____ consegnava agli interroganti la copia dei filmati dell’impianto di videosorveglianza installato presso la ACPR 11 di _____ (cfr. CD annesso al rapporto d’inchiesta del 02.09.2014, AI 3 inc. 2014.7750). 2.13.2. IM 1 ha preso posizione come di seguito in merito alla denuncia: " E' vero, ci sarà anche il filmato, anzi c'è il filmato perché ho montato io il sistema di videosorveglianza. Si è trattato di un test di cassa. Ho provato a sottrarre del denaro dalla cassa per verificare se il sistema funzionasse correttamente. Prendo atto che a dire del proprietario il 14.11.2012 ho sottratto dalla cassa del negozio CHF 700.00; importo di cui mi è stata chiesta la restituzione, ma inutilmente. Non contesto di aver sottratto quell’importo per effettuare il test; denaro che poi ho consegnato al proprietario. Mi viene chiesto perché non l’ho riposto in cassa in modo tale che anche questo ulteriore gesto venisse ripreso dalle telecamere, rispondo che ho preferito dare i soldi al proprietario. Mi viene mostrato il video relativo a quel giorno in cui ho sottratto il denaro della cassa e mi si chiede di prendere posizione in merito a quanto vedo. Mi si fa prendere atto che nel 4° video (al sec. 00.06), in quello in cui mi si vede dietro alla cassa, appare lampante come io apro la cassa e sottraggo del denaro che mi metto in tasca. Non contesto il gesto, ma va interpretato come sopraddetto.” (VI IM 1 24.09.2014 pag. 15) Preso atto delle dichiarazioni di _____, IM 1 le contestava e indicava che secondo lui lo stesso dichiarava il falso perché “ loro mi devono ancora CHF 10'000.00 per delle fatture scoperte ” (VI 24.09.2014 pag. 16). Nel verbale d’interrogatorio del 17 dicembre 2014 IM 1 ribadiva che “ quella volta avevamo fatto una prova ed io avevo effettivamente sottratto del denaro, con il benestare del proprietario che si trovava alla mia sinistra di fianco a me, per verificare che le videocamere funzionassero ” (VI 17.12.2014 pag. 9). 2.13.3. Anche in aula IM 1 ha ribadito la stessa versione dei fatti: " Io avevo messo in servizio l’impianto di videosorveglianza quel giorno stesso. Di fianco a me c'erano il fratello e il padre e io ho preso i soldi dalla cassa per fare un test. Era necessario tirare fuori i soldi dalla cassa per controllare se effettivamente si vedeva che c'era qualcosa in mano e che si vedeva cosa era. Io comunque non ho preso fr. 700.--. Preciso inoltre che il computer è sotto chiave e loro hanno la chiave, io no. Io ho preso una banconota dalla cassa, non mi ricordo di quale importo, l’ho messa in tasca, poi mi sono girato e l’ho ridata a

loro.” (VI imputato pag. 13, all. 1 al V. DIB) 2.13.4. La Corte ha considerato che da un lato vi sono le dichiarazioni credibili del denunciante, dal momento che agli atti non emergono elementi per cui lo stesso dovrebbe accusare falsamente IM 1, al di fuori dell’asserzione - assolutamente inconcludente e comunque non comprovata - di IM 1, secondo cui lo stesso dichiarerebbe il falso perché il denunciante e suo fratello “ mi devono ancora CHF 10'000.00 per delle fatture scoperte ”. Inoltre la versione dei fatti del denunciante risulta supportata dal filmato della videosorveglianza agli atti, nel quale si vede chiaramente IM 1 che, proprio nel momento in cui _____ si allontana ed esce dal negozio, preleva del denaro dalla cassa. Dall’altro lato vi sono invece le dichiarazioni incostanti (in inchiesta aveva ammesso di aver prelevato - per effettuare il test - fr. 700.- dalla cassa, mentre che in aula ha contestato detto importo) e insostenibili dell’imputato, essendo del tutto illogico che per effettuare un test sul buon funzionamento dell’impianto di videosorveglianza, si debba prelevare concretamente il denaro dalla cassa e per di più infilarselo in tasca, per poi riconsegnarlo al proprietario. Ne consegue che la Corte ha confermato l’imputazione di furto per la somma di fr. 700.- sottratta dalla cassa registratrice in danno della ACPR

E. 11

(punto 6.3 dell’atto d’accusa 21/2015). 2.14. Trascuranza degli obblighi di mantenimento L’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento di cui al punto 9. dell’atto d’accusa 21/2015 per il periodo febbraio 2014 - 31 ottobre 2014 (come rettificato al dibattimento, cfr. pag. 3 del V. DIB), non contestata dall’imputato (cfr. VI imputato pagg. 13-14, all. 1 al V. DIB), è stata parzialmente confermata dalla Corte e meglio per il periodo febbraio 2014 - luglio 2014, ritenuto che IM 1 è stato arrestato il 9 luglio 2014, per cui da questo momento non aveva più alcun reddito. Al contrario, per il periodo febbraio 2014 - luglio 2014, IM 1 stesso ha dichiarato di aver sperperato presso il locale _____ migliaia di franchi al mese, senza preoccuparsi di far fronte ai suoi oneri di mantenimento. 2.15. Ripetuta guida senza assicurazione Pacifica e ammessa dall’imputato (VI 08.08.2014 pag. 3; VI 24.09.2014 pag. 19; VI 17.12.2014 pag. 9; VI imputato pag. 14, all. 1 al V. DIB) l’imputazione di ripetuta guida senza assicurazione ex art. 96 cpv. 2 LCStr di cui al punto 10 dell’atto d’accusa 21/2015, è stata confermata dalla Corte. 3. Risarcimenti agli accusatori privati 3.1. L’istanza di risarcimento di ACPR 14, ACPR 17, ACPR 16 e ACPR 15 (doc. TPC 51), che ad eccezione dell’importo richiesto quale risarcimento di quanto sottratto, è stata riconosciuta dall’imputato (VI imputato pag. 15, all. 1 al V. DIB), è stata accolta limitatamente all’importo di fr. 11'000.- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2009 per l’importo sottratto, fr. 4'321.50 oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2010 per la perizia e fr. 13'291.15 oltre interessi al 5% dal 24 agosto 2015 per le spese legali sostenute. 3.2. La richiesta di risarcimento ribadita dall’accusatore privato ACPR 21 in aula (VI imputato pag. 9, all. 1 al V. DIB) è stata riconosciuta da IM 1 (VI imputato pag. 15, all. 1 al V. DIB) ed è quindi stata accolta così come esposta per complessivi fr. 25'547.95. 3.3. L’istanza di risarcimento di ACPR 18 e ACPR 19 (doc. TPC 53), solo parzialmente riconosciuta dall’imputato (VI imputato pag. 16, all. 1 al V. DIB), è stata accolta nella misura di fr. 17'254.85 quale risarcimento del danno (di cui fr. 16'800.- per le pigioni, fr. 209.85 per acqua corrente, fognatura e tasse spazzatura, fr. 45.- per una porta del locale tecnico e fr. 200.- per spese mediche di sostegno psicologico) e di fr. 12'834.70 per le spese legali sostenute. Per il rimanente della loro pretesa, gli accusatori privati ACPR 18 ACPR 19 sono stati rinviati al competente foro civile. 3.4. Le richieste di risarcimento degli accusatori privati ACPR 22 e ACPR 23 - non riconosciute dall’imputato (VI imputato pag. 16, all. 1 al

V. DIB) - sono state rinviate al competente foro civile in quanto non sono state sostanziate (cfr. VI ACPR 22 06.06.2013 pag. 4; VI ACPR 23 14.06.2013 pag. 3). 3.5. La richiesta di risarcimento di ACPR 4 (cfr. VI 16.05.2014 pag. 4; rapporto di complemento della Polizia cantonale del 01.07.2014), riconosciuta dall'imputato (VI imputato pag. 16, all. 1 al V. DIB), è stata ammessa per fr. 932.40 per il danno alla porta. Inoltre, è stato disposto in favore di ACPR 4 il dissequestro e la restituzione dell'importo di fr. 1'100.- sottrattogli, mentre che sulla rimanenza di fr. 66.15 è stato disposto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia. 3.6. L'istanza di risarcimento dell'accusatore privato ACPR 1 (doc. TPC 57), solo in parte riconosciuta dall'imputato (VI imputato pag. 16, all. 1 al V. DIB) è stata accolta per complessivi fr. 6'898.05 quale risarcimento del danno, così composto: - fr. 1'994.- per l'oculista e gli occhiali; - fr. 3'000.- per il dentista e le protesi dentarie; - fr. 100.- per il rifacimento della carta d'identità; - fr. 1'000.- prelevati al bancomat; - fr. 804.05 per le spese effettuate con la carta di credito. Inoltre, IM 1 viene condannato al pagamento in favore di ACPR 1 di fr. 5'000.- per torto morale e di fr. 4'320.- per le spese legali sostenute. Non è invece stata accolta la pretesa di risarcimento relativa ai danni all'auto, causati dallo stesso ACPR 1 al di fuori, come accertato dalla Corte, dei reati commessi dall'imputato. 3.7. La pretesa di risarcimento dell'accusatore privato ACPR 2 (AI 134 inc. 2014.6010), integralmente riconosciuta dall'imputato (VI imputato pag. 17, all. 1 al V. DIB), è stata accolta per fr. 90'000.-. 3.8. Le richieste di risarcimento degli accusatori privati ACPR 6 e ACPR 5 (VI ACPR 5 14.07.2014 pag. 3; VI ACPR 6 15.07.2014 pag. 4), riconosciute dall'imputato (VI imputato pag. 17, all. 1 al V. DIB), sono state accolte in virtù dell'art. 126 cpv. 1 lett. b CPP, per cui IM 1 viene condannato a risarcire fr. 250.- ad ognuno di loro. 3.9. L'istanza di risarcimento di ACPR 9 di fr. 30'000.- (doc. TPC 27), contestata dall'imputato (VI imputato pag. 17, all. 1 al V. DIB), stante la condanna dell'imputato per la relativa fattispecie è stata accolta. 3.10. L'istanza di risarcimento dell'accusatore privato ACPR 10 non ha potuto trovare accoglimento, in quanto l'imputato è stato prosciolto dalla relativa imputazione e non ha riconosciuto la pretesa (VI imputato pag. 17, all. 1 al V. DIB). 3.11. La richiesta di risarcimento dell'accusatore privato ACPR 12 (VI ACPR 12 03.11.2014 pag. 6), non riconosciuta dall'imputato (VI imputato pag. 17, all. 1 al V. DIB), vista la sua condanna è stata accolta per fr. 1'250.-, pari al saldo scoperto non restituito da IM 1. 3.12. L'istanza di risarcimento dell'accusatore privato ACPR 13 (doc. TPC 44) è stata accolta per fr. 5'000.- per il danno relativo alla truffa e fr. 1'760.- per il materiale elettrico/led in virtù dell'art. 126 cpv. 1 lett. b CPP, in quanto riconosciuto dall'imputato (VI imputato pag. 17, all. 1 al V. DIB). 3.13. La richiesta di risarcimento dell'accusatore privato ACPR 11 (VI _____ 02.09.2014 pag. 6) è stata accolta per fr. 700.-, vista la condanna dell'imputato per furto. 3.14. IM 1 viene inoltre condannato al pagamento fr. 50.05 in favore della ACPR 8 per la benzina sottratta, in virtù dell'art. 126 cpv. 1 lett. b CPP, avendo l'imputato riconosciuto la pretesa (VI imputato pag. 17, all. 1 al V. DIB). 3.15. In merito al contributo di mantenimento, si segnala che la Corte non ha pronunciato la condanna al pagamento dei contributi arretrati, essendo la stessa già contenuta nelle decisioni del Giudice civile. 4. Perizie psichiatriche 4.1. In data 11 luglio 2014 il Procuratore pubblico ha conferito alla dr.ssa _____ il mandato per l'esecuzione di una perizia psichiatrica (AI 26 inc. 2014.6010). Con referto peritale datato 27 agosto 2014 (AI 75 inc. 2014.6010) la perita ha concluso che IM 1 soffriva, al momento dei fatti a lui imputati, di una turba psichica e meglio di un disturbo di personalità narcisistico con tratti di forte immaturità codificato - secondo il codice ICD-10 - al codice F 60.8. La perita ha valutato che il disturbo di

personalità di cui è affetto è di media gravità e compromette il suo funzionamento relazionale e sociale (perizia pag. 32). La perita ha stabilito inoltre che i reati presi in considerazione sono da mettere in relazione con la turba psichica di cui l'imputato è affetto, ritenendo però che al momento dei fatti né la capacità di valutare il carattere illecito della sua azione né la capacità di agire era scemata, per cui nel compimento degli atti/reati di cui è accusato, IM 1 era pienamente capace di valutare il carattere illecito degli atti e di agire secondo tale valutazione (perizia pag. 33). In merito al rischio di recidiva, la perita ha accertato che dal punto di vista psichiatrico forense IM 1 non presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati, precisando che "all'osservazione clinica attuale non si può escludere il rischio di recidiva in futuro per i reati a lui addebitati cioè per forma di sfruttamento economico dell'altro. La probabilità che ciò avvenga non può essere precisata perché dipende dalle circostanze sociali ed ambientali in cui si troverà a vivere. Al VRAG, strumento attuariale di rischio di recidiva violento, il punteggio ottenuto situa il periziato in una teorica categoria di rischio 4 su 9 categorie di score: nel concreto la probabilità per il periziato di incorrere in una nuova accusa o condanna per atto violento è pari al 17% entro 7 anni e pari al 31% entro 10 anni. Questo risultato è da considerarsi medio-basso. Il rischio di agito è legato alla mancata consapevolezza della propria reattività aggressiva e dei percorsi interni che lo portano alle proprie azioni" (perizia pag. 33). La perita ha concluso che il periziato è tuttora affetto dalla turba psichica di cui sopra e che è necessario sottoporlo ad un trattamento ambulatoriale psicoterapico, che dovrebbe permettere un miglioramento del disturbo di personalità di cui è affetto con conseguente diminuzione del rischio di commissione di nuovi reati, con la precisazione che la contemporanea espiazione della pena non pregiudicherebbe e non ostacolerebbe il successo del trattamento (perizia pag. 34).

4.2. Il 13 ottobre 2014, il difensore dell'imputato ha inoltrato una serie di osservazioni e domande supplementari all'indirizzo della perita giudiziaria (AI 105 inc. 2014.6010), che sono state successivamente ridotte (AI 109 inc. 2014.6010) e sottoposte alla dr.ssa _____, unitamente alla seguente richiesta di delucidazione della Pubblica accusa: "Nel suo referto a p. 30 riferisce di un "rischio di recidiva elevato per i reati economici come quelli per cui è accusato" e "la probabilità per il periziato d'incorrere in una nuova accusa o condanna per atto violento è pari al 17% entro 7 anni e pari al 31% entro 10 anni. Questo risultato è da considerarsi medio-basso...il rischio di agito è legato alla mancata consapevolezza della propria reattività aggressiva e dei percorsi interni che lo portano alle proprie azioni. In conclusione anche in futuro il periziato potrà mettere in atto strategie usate nel passato, nessuna obbligatoriamente ma nessuna esclusa nemmeno quella degli atti/reati per il quale è accusato, che nega". mentre in risposta al quesito n 3.1 risponde: "dal punto di vista psichiatrico forense, non presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati" e "all'osservazione clinica attuale non si può escludere il rischio di recidiva in futuro per i reati a lui addebitati cioè per forma di sfruttamento economico dell'altro. La probabilità che ciò avvenga non può essere precisata perché dipende dalle circostanze sociali ed ambientali in cui si troverà a vivere". Le chiedo di volermi precisare e meglio spiegare la contraddizione tra la risposta al quesito e quanto indicato in perizia." (scritto PP 23.10.2014 alla perita, AI 110 inc. 2014.6010) Con scritto del 13 novembre 2014 (AI 115 inc. 2014.6010) la perita giudiziaria rispondeva al quesito posto dalla Pubblica accusa: "Non vi è contraddizione nelle risposte da me date riguardo il rischio di recidiva. Il rischio di recidiva tiene conto di diversi fattori che articolati insieme danno la possibilità che avvengano gli atti/reati. Ho distinto il rischio di recidiva per reati finanziari e il rischio di recidiva per reati violenti. Al quesito 3.1 ho risposto che il peritato dal punto di vista

psichiatrico forense non presenta un rischio fondato di recidiva nel senso di rischio certo e sicuro (quindi non solo possibile). La commissione di ulteriori reati finanziari tesi allo sfruttamento economico dell'altro, dello stesso genere di quelli oggetto dell'inchiesta, da parte del peritato è possibile ma non certo non presentando il periziando coazione a ripetere (cioè una patologia in cui si riscontrano disturbi ossessivi-compulsivi in cui in modo coatto deve ripetere gli atti/reati). Come spiegato a p. 30 e 31 del mio referto a livello criminogenetico per il disturbo di personalità di cui è affetto (le cui caratteristiche sono da me state descritte a p. 20-21 del mio referto), per la sua storia di vita, per la mancata coscienza del disturbo, per il desiderio di indipendenza, per lo stile di vita e per le sue condizioni socio-economiche il peritato presenta un rischio di recidiva elevato per i reati sopraindicati. Riguardo al rischio di recidiva per reati violenti al VRAG, strumento attuariale di rischio di recidiva, il punteggio ottenuto situa il periziato in una teorica categoria di rischio 4 su 9 categorie di score. Vale a dire che nel concreto la probabilità per il periziato di incorrere in una nuova accusa o condanna per atto violento è pari al 17% entro 7 anni e pari al 31% entro 10 anni. Questo risultato è da considerarsi medio-basso. Il periziando manca di consapevolezza della propria reattività aggressiva e dei percorsi interni che lo portano alle proprie azioni." (delucidazione scritta del 13.11.2014, AI 115 inc. 2014.6010, pagg. 1-2) La perita rispondeva inoltre alle domande postulate dalla Difesa, confermando in sostanza quelle che erano le sue precedenti conclusioni (cfr. pagg. 2-4 delucidazione scritta). 4.3. Il 19 febbraio 2015 l'avv. DUF 1 inoltrava al Ministero pubblico la perizia psichiatrica redatta dal dr. med. _____ (AI 142 inc. 2014.6010). La stessa riporta le seguenti conclusioni: " In conclusione, come visto sopra, le valutazioni cliniche e diagnostiche della Dr.ssa _____ cadono di fronte ad una valutazione approfondita e completa degli elementi in nostro possesso e, pure, delle contraddizioni, delle lacune, delle elusioni riscontrate nella perizia della collega. Il quadro psicopatologico e clinico di questo soggetto appare ora in tutta la sua tragicità. Il periziando presenta una diagnosi di Perversione narcisistica caratterizzata da significati elementi megalomaniaci e pseudologici. Come abbiamo visto nel paragrafo dedicato ai codici diagnostici internazionali esistono ancora divergenze (non tanto di ordine scientifico e psichiatrico, quanto invece legato alle politiche psichiatriche della scuole di pensiero internazionali, soprattutto prevalenti ora nel campo della neurobiologia radicale) nel modo di classificare le perversioni. Nulla toglie al fatto che queste affezioni psichiatriche gravi sono ora sempre più studiate e al centro della ricerca e dell'attenzione della comunità scientifica internazionale. Le questioni legate alla classificazione nei manuali diagnostici non appare quindi che di marginalissima importanza. Ecco perché la psicopatologia assume qui, accanto alla clinica, una componente fondamentale nella comprensione e nella valutazione di questi soggetti ... la qual cosa non è stata sufficientemente affrontata e approfondita dalla collega _____ la quale ha in tal modo eluso anche la questione di fondo legata a questi reati commessi da questi soggetti. E cioè la capacità di valutare il carattere illecito e/o di agire secondo tale valutazione. Si può infatti dedurre, da quanto riportato nelle pagine precedenti, che la capacità di valutare il carattere illecito nonché la capacità di agire secondo tale valutazione fosse, al momento dei fatti, assente; il periziando non essendo in quelle fattispecie pienamente capace di valutare il carattere illecito degli atti e di agire secondo tale valutazione." (perizia dr. _____ non datata, AI 142 inc. 2014.6010, pagg. 22-23) Il 31 marzo 2015 l'avv. DUF 1 inoltrava al Tribunale penale le risposte del dr. _____ ai quesiti peritali (doc. TPC 13), secondo il quale l'imputato soffriva di una turba psichica al momento di fatti e meglio di un disturbo narcisistico di personalità, con un

quadro di perversione narcisistica caratterizzata da significativi elementi megalomaniaci e pseudologici. Secondo il dr. _____, i reati di cui è responsabile l'imputato sono da mettere in relazione con questa turba psichica e " stante il grave quadro psicopatologico del periziando si può dedurre che la capacità di valutare il carattere illecito nonché la capacità di agire secondo tale valutazione fosse, al momento dei fatti, assente ". Il dr. _____ indicava che IM 1 presentava un fondato pericolo di commettere nuovi reati, in particolare " gli stessi commessi in precedenza, con una probabilità che possiamo valutare come alta ". Indicava inoltre che è tuttora affetto dalla turba psichica e che " un trattamento ambulatoriale è possibile e auspicabile ", con la precisazione che la contemporanea espiazione della pena " pregiudicherebbe fortemente il successo del trattamento ".

4.4. In presenza di due perizie che giungono a risultati divergenti, si richiamano i principi riassunti nella sentenza della Corte di appello e di revisione penale del 16 marzo 2011, dove si legge che il giudice non è vincolato alle conclusioni del perito e valuta liberamente la forza probante della perizia così come fa con gli altri mezzi di prova. Egli non può, tuttavia, scostarsi dalle risultanze di una perizia senza motivi determinanti, senza che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell'esperto. In altre parole, relativamente alle questioni specialistiche, il giudice non può prescindere dalle conclusioni della perizia senza motivi concludenti o imperativi. Tali motivi sono dati segnatamente quando il referto è lacunoso, contiene una contraddizione interna evidente, poggia su premesse fattuali manifestamente false, emana da una persona che non possiede le conoscenze specialistiche necessarie oppure emette un'opinione manifestamente insostenibile o viziata da un'errata interpretazione della legge. Inoltre, il giudice può distanziarsi dalla perizia se egli apprezza in modo differente il contenuto o la forza probante di elementi sui quali il perito si è fondato, quando le spiegazioni del perito in occasione della sua audizione divergono dal rapporto scritto su punti essenziali, se opinioni contrarie di altri specialisti (anche di parte) si rivelano sufficientemente concludenti per revocare in dubbio il buon fondamento della perizia oppure quando indizi concreti fanno vacillare la perizia o depongono contro la sua attendibilità. Infine, il giudice può scostarsi dalla perizia che viene smentita da una superperizia che giunge ad altre conclusioni. Secondo la giurisprudenza, i tribunali ritrovano pieno potere decisionale quando più perizie divergono tra loro, totalmente o parzialmente, su punti essenziali (sentenza CARP 16.03.2011, inc. 17.2011.4, consid. 4.3.c, con i rinvii di dottrina e giurisprudenza).

4.5. Ciò premesso, la Corte ha seguito integralmente le conclusioni della perizia giudiziaria - che si basa sull'esame degli atti e su quattro colloqui con il periziando - che ha valutato essere completa, coerente, non contraddittoria e che non esorbita dalle sue competenze. La perizia di parte al contrario risulta poco chiara, incompleta (non classificando, per esempio, la turba psichica attribuita a IM 1 secondo le scale diagnostiche ICD 10 o DSM 4) e talvolta contraddittoria (segnatamente laddove indica dapprima che IM 1 era totalmente incapace di valutare il carattere illecito e di agire secondo tale valutazione, affermando poi invece che IM 1 aveva una scemata capacità di grado grave), per cui non scalfisce in modo concludente il referto peritale e non mina il buon fondamento dello stesso. Pertanto la Corte, sulla base della perizia giudiziaria, ha considerato che l'imputato soffre di un disturbo di personalità narcisistico con tratti di forte immaturità, che al momento della commissione dei fatti non minava la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto né di agire secondo tale valutazione.

5. Colpa e pena Passando alla commisurazione della pena, la Corte ha ritenuto la colpa di IM 1 molto grave considerata da un lato la reiterazione dei comportamenti illeciti su di un lungo periodo di tempo e ciò nonostante le carcerazioni preventive subite per i

procedimenti aperti a suo carico, per i quali era già stato deferito dinanzi ad una Corte delle assise; dall'altra per la commissione di reati oggettivamente gravi di cui si è reso colpevole, avuto riguardo in particolare all'estorsione aggravata commessa usando violenza e minaccia contro una persona, il sequestro di persona e rapimento così come la truffa per mestiere nonché per il concorso dei reati e per il grande numero di persone danneggiate e il danno considerevole che ha arrecato. La colpa dell'imputato è ancora grave per la pervicacia e la determinazione che dimostra nel delinquere, arrivando a confezionare falsi documenti e anche documenti ufficiali come pure per la totale assenza di scrupoli dimostrata nel raccontare bugie su bugie e nell'approfittare dell'ingenuità e della generosità altrui oltre che della fiducia in lui riposta, facendo della truffa al prossimo il suo stile di vita, infischiosene dei danni e delle sofferenze arrecati - il pensiero va a ACPR 2 come a tanti altri -, giungendo a tentare di ingannare la stessa autorità giudiziaria. Di inaudita gravità l'episodio ai danni di ACPR 1, persona sicuramente fragile, che si fidava di lui e lo considerava un amico e che senza alcuna remora IM 1 ha spaventato a morte, oltre a causargli danni fisici e morali, oltre a quelli patrimoniali, con un atteggiamento prepotente e assolutamente privo di scrupoli. IM 1 ha sempre agito a scopo di lucro, talvolta senza una reale situazione di bisogno, dissipando ingenti somme di denaro presso il night club _____, senza curarsi in questo caso neanche dei bisogni dei propri figli. La sua colpa è anche grave poiché l'imputato si assume solo in parte le sue responsabilità e spesso solo di fronte all'evidenza, dimostrando di non aver assolutamente capito la gravità dei suoi illeciti comportamenti. In assenza del concorso di una scemata imputabilità, l'imputato ha deliberatamente fatto quello che aveva in mente di fare, curandosi solo dei propri bisogni. A suo favore la Corte ha considerato che parte dei fatti li ha ammessi, che ha riconosciuto in parte le pretese degli accusatori privati, che si è scusato con l'accusatore privato ACPR 21 presente in aula e il lungo carcere preventivo sofferto. Tutto ciò considerato e tenuto altresì conto dei proscioglimenti pronunciati, la Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa la pena detentiva di 4 anni, oltre che la multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la multa sarà sostituita con una pena detentiva di tre giorni. Come indicato dal perito psichiatrico, la Corte ha altresì ordinato nei confronti di IM 1 il trattamento ambulatoriale giusta l'art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena. 6. Sequestri Con l'accordo delle parti (VI imputato pagg. 14-15, all. 1 al V. DIB), la Corte ha disposto la confisca degli oggetti in sequestro, ad eccezione delle due tessere _____ - che vengono dissequestrate in favore di _____ - come pure della fattura _____, dell'I-phone bianco, di tre schede elettroniche e di due scatolette elettroniche, che vengono dissequestrati in favore dell'imputato. 7. Tassa di giustizia e spese procedurali Visto l'esito del procedimento, la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali (ad eccezione delle spese per la difesa d'ufficio, di cui si dirà sotto) sono state poste a carico del condannato in misura di 4/5, mentre che - visti i proscioglimenti pronunciati - il rimanente di 1/5 è stato posto a carico dello Stato. Per quanto riguarda le spese per la difesa d'ufficio, va premesso che per le prestazioni dell'avv. DUF 1 fino al 31 dicembre 2010, le stesse sono a carico dell'imputato e garantite dallo Stato, non essendo IM 1 stato posto al beneficio del gratuito patrocinio. Per quanto riguarda le prestazioni a partire dal 1 gennaio 2011, le stesse sono invece sostenute dallo Stato, con la riserva di cui all'art. 135 cpv. 4 CPP, secondo cui l'imputato deve risarcire lo Stato non appena le sue condizioni economiche glielo permettano. Venendo alla tassazione delle note d'onorario dell'avv. DUF 1, la Corte ha effettuato alcune decurtazioni, e meglio: - al verbale di polizia del 18.11.2012 non era presente il difensore, per cui l'onorario viene stralciato; - al verbale del 17.11.2012 era

presente il praticante legale e non l'avvocato, per cui si applica la tariffa di fr. 90.-/ora; - il 09.09.2014 oltre al confronto non è stato effettuato un ulteriore interrogatorio di IM 1, per cui l'onorario esposto viene stralciato; - l'esame della perizia psichiatrica giudiziaria è stato ridotto da 8 ore a 4 ore; - per le telefonate con il perito di parte è stata riconosciuta un'ora; - per i contatti con i famigliari dell'imputato non possono essere ammesse più di 2 ore, ricordato che per costante giurisprudenza nell'assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale; - l'onorario esposto per lo studio dell'incarto - pari a 9 giornate lavorative di 8 ore - appare eccessivo ed è stato ridotto a 3 giornate lavorative, anche perché il difensore ha seguito fin dall'inizio l'imputato durante l'inchiesta; - non può essere riconosciuto l'onorario esposto per il ritiro di documenti, trattandosi di mansioni che possono essere svolte dal personale di segreteria; - per la visione delle citazioni non si giustificano più di 5 minuti per ogni citazione; - vengono riconosciuti fr. 50.- per l'apertura dell'incarto e fr. 50.- per la chiusura dell'incarto. Sono state per contro aggiunte 2 ore onde tener conto della durata effettiva del dibattimento. Le note del difensore d'ufficio sono quindi state approvate per complessivi fr. 2'287.60 fino al 2010 (a carico dell'imputato) e fr. 31'356.20 per le prestazioni dal 01.01.2011 (a carico dello Stato, con la riserva di cui all'art. 135 cpv. 4 CPP). Visti gli art. 12, 22, 30 e segg., 40, 47, 49, 51, 63, 69, 123, 138, 139, 144, 146, 147, 156, 172ter, 173, 180, 183, 186, 217, 251 CP; 96 cpv. 2 LCStr; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. ripetuto furto per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, 1.1.1. nel periodo 1. gennaio - 17 novembre 2009, a _____, _____ e _____, ripetutamente sottratto dagli esercizi pubblici ACPR 17, ACPR 16 e ACPR 15, denaro contante per un valore complessivo di fr. 11'000.-- ai danni di ACPR 17, ACPR 16 e ACPR 14; 1.1.2. il 13/14 maggio 2014, a _____, sottratto ai danni di ACPR 4 l'importo di fr. 1'100.--; 1.1.3. il 14 novembre 2012, a _____, presso il distributore di benzina ACPR 11, sottratto ai danni della ACPR 11 l'importo di fr. 700.-- dalla cassa registratrice; 1.2. ripetuta violazione di domicilio 1.2.1. per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, al fine di perpetrare i furti di cui al punto 1.1.1 del dispositivo, negli esercizi pubblici ivi indicati; 1.2.2. per essersi trattenuto, dal 23 ottobre 2013 al 18 novembre 2013, nell'appartamento di _____ a _____, di proprietà di ACPR 18, nonostante il Tribunale federale con decreto 23 ottobre 2013 non avesse concesso effetto sospensivo al ricorso da lui presentato contro la decisione di sfratto del 29 luglio 2013 della Pretura del Distretto di Lugano; 1.2.3. per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, nell'appartamento degli ex suoceri _____ per perpetrare il furto di cui al punto 1.1.2 del dispositivo; 1.3. ripetuta truffa, in parte tentata e in parte qualificata siccome commessa in parte per mestiere, per avere, per procacciarsi un indebito profitto, 1.3.1. nel periodo 30 gennaio 2010 - 27 maggio 2011, ingannato e tentato d'ingannare con astuzia, in tre distinte procedure giudiziarie, la supplente Giudice di Pace del Circolo di Lugano - Ovest, producendo falsa documentazione quale giustificativo delle richieste tendenti ad ottenere la condanna di ACPR 14 al pagamento in suo favore di fr. 1'300.--, fr. 520.-- e fr. 1'440.--, causando a ACPR 14 un danno di fr. 125.-- oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 2010; 1.3.2. nel periodo 13 ottobre 2010 - 28 ottobre 2010, a _____ e _____, ingannato con astuzia gli impiegati della _____, fornendo loro falsa documentazione ed inducendoli in tal modo a sottoscrivere il contratto di locazione 22 ottobre 2010 in nome e per conto della ACPR 20, proprietaria dell'immobile nel quale era ubicato l'appartamento oggetto del contratto, causando alla stessa un danno di complessivi fr. 22'670.50; 1.3.3. nel

periodo 27 gennaio 2011 - 21 marzo 2011, a _____, tentato d'ingannare con astuzia il Tribunale d'arrondissement, producendo falsa documentazione nell'ambito di una procedura di conciliazione tendente ad ottenere la condanna delle società ACPR 17 e ACPR 16 al pagamento in suo favore di fr. 54'636.--; 1.3.4. nel periodo 25 aprile 2012 - 29 maggio 2012, a _____, ingannato con astuzia ACPR 21, fornendogli falsa documentazione ed inducendolo in tal modo a sottoscrivere il contratto di locazione 30 aprile 2012 per un appartamento sito nell'immobile di sua proprietà, causandogli un danno di complessivi fr. 24'464.95; 1.3.5. nel periodo 10 aprile 2013 - 27 maggio 2013, a _____, ingannato con astuzia ACPR 18, fornendole falsa documentazione ed inducendola in tal modo a sottoscrivere il contratto di locazione 25 maggio 2013 per l'abitazione unifamiliare di sua proprietà, causandole un danno di complessivi fr. 17'009.85; 1.3.6. nel periodo gennaio 2014 - giugno 2014, a _____, ingannato con astuzia ACPR 2, affermando cose false ed inducendolo a consegnargli in 20 occasioni denaro contante a titolo di prestito per un ammontare complessivo di fr. 90'000.--, importo mai restituito; 1.3.7. nel periodo 25 giugno 2008 -

E. 15

marzo 2014, a _____, presso l' _____, ingannato con astuzia ACPR 9, affermando cose false, segnatamente di aver installato e mantenuto funzionante nel tempo un sistema di ricezione TV satellitare risultato in realtà fasullo, inducendo ACPR 9 a corrispondergli in più occasioni l'importo complessivo di fr. 37'060.--; 1.3.8. il 30 settembre 2009, a _____ e _____, ingannato con astuzia ACPR 12, affermando cose false ed inducendolo a consegnargli l'importo di fr. 5'000.-- a titolo di prestito, importo solo parzialmente restituito; 1.3.9. nel dicembre 2009, a _____, ingannato con astuzia _____, affermando cose false ed inducendolo a consegnargli l'importo di fr. 2'000.-- a titolo di prestito, importo mai restituito; 1.3.10. nel periodo aprile - maggio 2014, a _____ e _____, ingannato con astuzia ACPR 13, affermando cose false ed inducendolo a consegnargli l'importo complessivo di fr. 5'000.-- a titolo di prestito, importo mai restituito; 1.4. ripetuta falsità in documenti per avere, per procacciarsi un indebito profitto, formato e fatto uso di 22 documenti falsi per commettere e tentare di commettere le truffe di cui ai punti 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 e 1.3.5 del dispositivo; 1.5. diffamazione per avere, a _____, nel periodo 25 aprile 2013 - 28 maggio 2013, tacciando sul sito internet _____, ACPR 22 e ACPR 23 di "morti di fame" ed accusandoli di non avergli corrisposto il dovuto per una prestazione professionale da lui eseguita, incolpato o reso sospetti questi ultimi di condotta disonorevole; 1.6. minaccia per avere, il 28 settembre 2013, a _____, dicendo a ACPR 18 e ACPR 19 "vi spacco la testa", incusso loro spavento e timore; 1.7. ripetuto danneggiamento per avere, 1.7.1. nel periodo 28/30 settembre 2013, a _____, danneggiato la porta del locale tecnico dello stabile di proprietà di ACPR 18; 1.7.2. il 13/14 maggio 2014, a _____, deteriorato la porta d'accesso dell'appartamento di ACPR 4 provocando un danno quantificato in fr. 932.40.--; 1.8. estorsione aggravata per avere, la notte del 20/21 giugno 2014, a _____, _____ e _____, a scopo di indebito profitto, usando violenza e minacciandolo di un pericolo imminente all'integrità corporale, indotto ACPR 1 a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, segnatamente a consegnargli la carta d'identità e la carta bancaria e successivamente a digitare il codice PIN della carta bancaria presso il postomat di _____, riuscendo ad appropriarsi indebitamente dell'importo di fr. 1'000.--; 1.9. sequestro di persona e rapimento per avere, la notte del 20/21 giugno 2014, a _____, successivamente ai fatti di cui al punto precedente del dispositivo, rapito con

minaccia ACPR 1, costringendolo a seguirlo presso il locale _____ di _____, dove l'ha tenuto indebitamente sequestrato fino a quando lo ha ricondotto a _____ presso la sua abitazione; 1.10. ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati, in parte tentato e in parte di lieve entità per avere, a scopo di indebito profitto, servendosi in modo abusivo o indebito di dati, influito e tentato di influire su un processo elettronico di trattamento o di trasmissione di dati e provocando o tentando di provocare, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri, e meglio, 1.10.1. nel periodo 20 giugno 2014 - 29 giugno 2014, a _____, _____, _____, _____, _____, servendosi della carta di credito di ACPR 1, effettuato acquisti per un valore complessivo di fr. 904.05, rispettivamente tentato di effettuare acquisti ed un prelevamento presso un bancomat per un valore complessivo di fr. 6'364.--; 1.10.2. il 17 aprile 2014, a _____, servendosi dell'accesso personale di _____ login di ACPR 2, ottenuto la ricarica della propria utenza telefonica per l'importo di fr. 150.--; 1.10.3. nel periodo 28 aprile 2014 - 8 luglio 2014, ad _____, servendosi in modo abusivo dell'accesso personale di _____ login della società ACPR 3, ottenuto in 11 occasioni la ricarica della propria utenza telefonica per l'importo complessivo di fr. 1'200.--; 1.11. appropriazione indebita per essersi appropriato a scopo di indebito profitto, nel corso della primavera/estate 2014, ad _____, dell'importo di fr. 350.-- affidatogli dalla ditta ACPR 3 per procedere al rinnovo del contratto per lo spazio e il dominio in internet della medesima società; 1.12. trascuranza degli obblighi di mantenimento per avere, nel periodo febbraio 2014 - luglio 2014, a _____, omesso, benché avesse o potesse avere i mezzi per farlo, di versare all'ACPR 7, che ha anticipato i contributi da lui dovuti in favore dei figli minorenni, conformemente a quanto stabilito dal Pretore di Lugano, sezione 6, con decreto del 14 gennaio 2014, per un importo complessivo di fr. 8'400.--; 1.13. ripetuta guida senza assicurazione per avere, nel periodo 7 luglio 2014 - 9 luglio 2014, a _____, _____ ed in altre località del Canton Ticino, ripetutamente condotto l'autovettura Alfa Romeo targata _____, sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile; e meglio come descritto negli atti d'accusa 109/2010, 58/2014 e 21/2015 e precisato nei considerandi . 2. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di: 2.1. truffa di cui al punto 4.3, 4.6.1 e 4.6.2 dell'atto d'accusa 21/2015; 2.2. ripetuta appropriazione indebita di cui ai punti 5.2 e 5.3 dell'atto d'accusa 21/2015; 2.3. furto di cui al punto 6.2 dell'atto d'accusa 21/2015; 2.4. trascuranza degli obblighi di mantenimento di cui al punto 9 dell'atto d'accusa 21/2015 per il periodo agosto 2014 - ottobre 2014; 2.5. lesioni semplici di cui al punto 11 dell'atto d'accusa 21/2015. 3. Di conseguenza, IM 1 è condannato: 3.1. alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 3.2. alla multa di fr. 200.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva di 3 (tre) giorni. 4. IM 1 è inoltre condannato a versare ai seguenti accusatori privati i seguenti importi: 4.1. in favore degli accusatori privati ACPR 14, ACPR 17, ACPR 16 e ACPR 15, tutti rappr. dall'avv. RAAP 4, fr. 11'000.-- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2009 quale risarcimento del danno, fr. 4'321.50 oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2010 per le spese di perizia e fr. 13'291.15 oltre interessi del 5% dal 24 agosto 2015 per spese legali; 4.2. in favore dell'accusatore privato ACPR 21, _____, fr. 25'547.95 quale risarcimento del danno; 4.3. in favore degli accusatori privati ACPR 18 e ACPR 19, rappr. dall'avv. RAAP 5, fr. 17'254.85 quale risarcimento del danno e fr. 12'834.70 per spese legali. Per il rimanente della loro pretesa, gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile; 4.4. in favore dell'accusatore privato ACPR 4,

_____, fr. 932.40 quale risarcimento del danno; 4.5. in favore dell'accusatore privato ACPR 1, rappr. dall'avv. RAAP 1, fr. 6'898.05 quale risarcimento del danno, fr. 5'000.-- per torto morale e fr. 4'320.-- per spese legali; 4.6. in favore dell'accusatore privato ACPR 2, rappr. dall'avv. RAAP 2, fr. 90'000.-- quale risarcimento del danno; 4.7. in favore dell'accusatore privato ACPR 5, _____, fr. 250.--; 4.8. in favore dell'accusatore privato ACPR 6, _____, fr. 250.--; 4.9. in favore dell'accusatore privato ACPR 9, rappr. dall'avv. RAAP 3, fr. 30'000.-- quale risarcimento del danno; 4.10. in favore dell'accusatore privato ACPR 12, _____, fr. 1'250.-- quale risarcimento del danno; 4.11. in favore dell'accusatore privato ACPR 13, _____, fr. 5'000.-- quale risarcimento del danno e fr. 1'760.--. Per il rimanente della sua pretesa, l'accusatore privato è rinviato al competente foro civile; 4.12. in favore dell'accusatore privato ACPR 8, _____, fr. 50.05; 4.13. in favore dell'accusatore privato ACPR 11, _____, fr. 700.-- quale risarcimento del danno. 5. Le pretese di risarcimento degli accusatori privati ACPR 22 e ACPR 23 sono rinviate al competente foro civile. 6. L'istanza di risarcimento dell'accusatore privato ACPR 10 è respinta. 7. È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena. 8. È ordinata la confisca degli oggetti in sequestro elencati nell'atto d'accusa 21/2015, ad eccezione di: 8.1. 2 tessere _____, da dissequestrare in favore di _____; 8.2. fattura _____, Iphone bianco, 3 schede elettroniche e 2 scatolette elettroniche, da dissequestrare in favore dell'imputato. 9. È ordinato il dissequestro e la restituzione di fr. 1'100.-- in favore dell'accusatore privato ACPR 4. 10. È ordinato il sequestro conservativo di fr. 66.15 a garanzia del pagamento di tassa di giustizia e spese procedurali. 11. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di 4/5; il rimanente di 1/5 è a carico dello Stato. 12. Le spese per la difesa d'ufficio sono a carico dell'imputato e garantite dallo Stato per le prestazioni del difensore d'ufficio fino al 31 dicembre 2010, mentre che sono sostenute dallo Stato per le prestazioni del difensore d'ufficio dal 1. gennaio 2011, con la riserva di cui all'art. 135 cpv. 4 CPP. 12.1. Le note professionali dell'avv. DUF 1 sono approvate per: 12.1.1. prestazioni fino al 31.12.2010 (a carico dell'imputato e garantite dallo Stato): onorario fr. 2'070.00
spese fr. 56.00 IVA (7,6%) fr. 161.60
totale fr. 2'287.60 12.1.2. prestazioni dal 01.01.2011 (a carico dello Stato): onorario fr. 28'231.50
spese fr. 802.00 IVA (8%) fr. 2'322.70 totale fr. 31'356.20 12.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 31'356.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 13. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino - Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali La Presidente La vicecancelliera Distinta
spese (4/5):0 Tassa di giustizia fr. 1'600.-- Inchiesta

preliminare fr. 112.64 Perizia fr.
7'933.68 Multa fr. 160.-- Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 429.44 fr. 10'235.76 ===== Il rimanente è a carico dello
Stato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.